



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza Imposte Indirette

COMUNE DI PADOVA
VIA DEL MUNICIPIO 1
35122 PADOVA (PD)

PEC: mobilita@pec.comune.padova.it

PROVINCIA DI PADOVA
PIAZZA BARDELLA 2
35122 PADOVA (PD)

PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it

Direzione Regionale del Veneto
Via G. De Marchi 16
30175 MARGHERA (VE)

OGGETTO: *Interpello n. 956-1867/2025*
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
COMUNE DI PADOVA.
Codice fiscale e Partita IVA 00644060287
Interpello n. 956-1868/2025
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
PROVINCIA DI PADOVA
Codice fiscale 80006510285 e partita IVA 00700440282
Istanze presentate il 07/08/2025
Documentazione integrativa pervenuta il 23/12/2025
Scadenza termini invio risposta il 23/02/2026

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
Via Giorgione n. 106 - CAP 00147 Roma - Tel. 0650545259 - Fax 0650059258 e-mail:
interpello@pec.agenziaentrate.it div.contr.interpello@agenziaentrate.it

QUESITO

Il Comune di Padova (di seguito “*Comune*”) e la Provincia di Padova (di seguito “*Provincia*” e, congiuntamente al *Comune*, “*Istanti*”) fanno presente di costituire cumulativamente, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 1033/2014, l’Ente di Governo del Bacino Territoriale del trasporto pubblico locale della Provincia di Padova (di seguito “*EDG*”).

Gli *Istanti* rappresentano che, a seguito di gara d’appalto, l’*EDG* ha stipulato con Busitalia Veneto S.p.A. (di seguito “*Società*”), in data 4 dicembre 2020, un contratto per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (nel prosieguo il “*Contratto*”) avente una durata decennale, il quale è stato redatto in conformità alle direttive dell’Autorità di regolazione dei trasporti ed è divenuto operativo nel settembre 2021 (*cfr.* articolo 3).

Lo stesso *Contratto* prevede specifici meccanismi di determinazione del corrispettivo, nonché formule di indicizzazione dei corrispettivi chilometrici, in base al tasso di inflazione programmata (*cfr.* articolo 5) e disciplina espressamente i meccanismi di riequilibrio economico-finanziario al fine di neutralizzare i rischi derivanti da modifiche dello scenario di impegni pubblici di gara, da attuarsi in modo da «*tendenzialmente annullare eventuali danni o benefici per l’affidatario*» (*cfr.* articolo 7).

Gli *Istanti* precisano, altresì, che l’*EDG*, al fine di corrispondere i compensi dovuti, ordinariamente attinge da contributi statali (di seguito “*Contributi*”) che vengono ripartiti annualmente dalla Regione, attraverso delibere di Giunta, in favore degli enti locali e a valere sul Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale (di seguito “*Fondo TPL*”) e che il beneficiario finale di dette risorse è, di norma, individuato dalle stesse deliberazioni regionali, nel concessionario/affidatario del servizio di trasporto pubblico locale.

Interpelli: 956-1867/2025 e 956-1868/2025

Al riguardo, gli *Istanti* precisano che il *Fondo TPL* è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) all'articolo 1, comma 301, al fine di assicurare il concorso statale alla copertura degli oneri regionali relativi al servizio del trasporto pubblico locale.

Inoltre, viene precisato che dal 2020 il Governo ha disposto finanziamenti straordinari, oltre al *Fondo TPL*, per compensare i mancati ricavi tariffari derivanti dall'emergenza pandemica (*cfr.* decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 200, e successivi rifinanziamenti e decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 10, comma 1).

Gli *Istanti* rappresentano che, da ultimo, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189 e la legge n. 207 del 2024 (Legge di Bilancio per il 2025) hanno previsto ulteriori “*risorse aggiuntive*” che vanno a incrementare il descritto *Fondo TPL* per fronteggiare l'inflazione e le residue criticità post-pandemia.

Nel caso prospettato, gli *Istanti* precisano che i *Contributi* generalmente transitano attraverso l'*EDG* e vengono trasferiti, su indicazione della Regione, direttamente al concessionario incaricato di svolgere il servizio, nel caso di specie alla *Società*.

Detto meccanismo, da quanto evidenziato dagli *Istanti*, risulta applicabile anche alle predette “*risorse aggiuntive*” del *Fondo TPL*, ai sensi dei provvedimenti regionali di reparto, i quali si limitano ad approvare “*il riparto degli ulteriori finanziamenti stanziati per l'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviari, e assegnati alla Regione Veneto a integrazione delle risorse di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 642 del 30.05.2023*”, salvo l'onere di accertare, in sede di chiusura dei consuntivi, l'assenza di eventuali forme di sovracompensazione e l'eventuale conseguente restituzione delle somme percepite in eccedenza (*cfr.* tra l'altro DGR n. 642/2023; DGR n. 1491/2023; DGR n.

Interpelli: 956-1867/2025 e 956-1868/2025

628/2024 e n. 1487/2024; decreto 9/04/2025 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto).

Gli *Istanti* fanno presente, in particolare, che, con riferimento alle predette “risorse aggiuntive” del *Fondo TPL*, l’*EDG* si interpone tra la Regione e il concessionario/affidatario, richiamando il decreto del 9 aprile 2025 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto, da cui si evince che “*l’attribuzione alle singole aziende della quota ad esse spettante dei presenti finanziamenti resta in carico dei singoli Enti di Governo, sulla base della presente ripartizione e tenendo conto delle eventuali necessità di diversa distribuzione dei servizi purchè coerenti con le indicazioni già formulate dalla regione circa trasferimenti/scambi di percorrenze all’interno dei singoli bacini*”.

Ai fini che qui interessano, gli *Istanti* evidenziano che risulta di particolare importanza stabilire la natura di detti trasferimenti di somme aggiuntive (“risorse ulteriori”) previste, da ultimo, dalla legge di Bilancio per il 2025, considerato che la normativa nazionale nonché i provvedimenti regionali non chiariscono alcunchè in proposito.

Al riguardo, gli *Istanti* evidenziano come siano da distinguere gli “ordinari” trasferimenti dal *Fondo TPL* alle Regioni, per i quali v’è un diretto collegamento tra il servizio reso e gli importi trasferiti e le integrazioni, estemporanee e speciali, del medesimo Fondo.

Segnalano inoltre che i provvedimenti regionali nemmeno chiariscono i criteri con cui operare la verifica di “sovracompensazione”, né se “gli incrementi percentuali” debbano calcolarsi in aggiunta rispetto ai corrispettivi già previsti dal *Contratto* o siano semplicemente da intendersi come una compartecipazione percentuale ai corrispettivi già stabiliti e che i medesimi provvedimenti nulla prevedono in merito alla circostanza che dette risorse aggiuntive, nell’ipotesi in cui dovessero rientrare nell’ambito applicativo dell’IVA, debbano essere erogate a favore dei concessionari/affidatari al lordo o al netto dell’IVA.

Interpelli: 956-1867/2025 e 956-1868/2025

Alla luce di quanto sopra rappresentato, gli *Istanti* chiedono chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile alle suddette somme, costituenti le “risorse ulteriori”, di cui al citato decreto regionale del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti del 9 aprile 2025 e, in particolare, se dette “risorse ulteriori” possano o meno essere qualificate alla stregua di contributi pubblici, quindi non riconducibili nell'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito *decreto IVA*), in quanto trasferimenti che l'*EDG* eroga *tel quel* e che prescindono dai contratti in essere, ovvero se, in che termini possano essere ricondotti al regime dei corrispettivi, con conseguente assoggettamento all'IVA.

Nell'ipotesi di assoggettamento ad IVA, gli *Istanti* chiedono di precisare, altresì, se sussista l'onere in capo all'*EDG* di erogare il contributo al lordo o al netto dell'IVA e quale sia la corretta procedura da seguire nel caso in cui le stesse somme siano trasferite a titolo provvisorio e vengano successivamente revocate, a seguito di verifica della sovracompensazione.

Infine, si chiede di precisare quale sia la corretta procedura da adottare in caso di revoca (totale o parziale) dei medesimi Contributi a seguito della verifica di sovracompensazione, e in particolare se sia sufficiente procedere con l'emissione delle note di variazione, ai sensi dell'articolo 26 del richiamato decreto IVA.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli *Istanti* ritengono che:

- a) le risorse trasferite alla *Società*, fino a concorrenza del corrispettivo contrattuale dovuto, siano da assoggettare a IVA secondo le modalità e i termini contrattuali, ciò per la parte che attiene alle risorse ordinarie del Fondo TPL che non siano ulteriori rispetto a quelle già

contrattualmente previste;

- b) le descritte “risorse ulteriori” trasferite alla *Società*, eccedenti il corrispettivo dovuto, debbano considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, non essendo riconducibili a corrispettivi imponibili somme che eccedono i corrispettivi contrattuali, in contrasto con la funzione compensativa e di compartecipazione propria del Fondo TPL.

Secondo gli *Istanti*, queste ultime somme difettano, come invece richiesto dalla normativa e dai chiarimenti di prassi, di un diretto collegamento sinallagmatico tra le risorse trasferite e il servizio svolto, essendo quantificate sulla base di generiche e astratte scelte normative nazionali, piuttosto che di diretta remunerazione del servizio.

In via subordinata, ove si ritenesse di attribuire a dette risorse aggiuntive rilevanza agli effetti dell’IVA, gli *Istanti* ritengono che le stesse dovranno essere trasferite dall’*EDG* al concessionario del servizio già comprensive dell’IVA, in quanto una diversa interpretazione imporrebbe agli enti locali un ulteriore onere corrispondente all’IVA da versare, privo di una base normativa espressa ai sensi dall’articolo 23 della Costituzione e in contrasto con il principio di autonomia finanziaria degli enti locali. Inoltre, tale interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva in quanto suscettibile di imporre all’ente locale oneri imprevisti e arricchire ingiustificatamente gli affidatari del servizio.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, (decreto IVA), il quale dispone, tra l’altro, che «*L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle*

Interpelli: 956-1867/2025 e 956-1868/2025

cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese [...]».

Nel caso di specie, assunto sussistente il presupposto territoriale e quello soggettivo in virtù della natura giudica del soggetto concessionario (*Società*), è necessario stabilire la sussistenza del presupposto oggettivo.

Con riferimento a detto requisito oggettivo, per quanto qui di interesse, l'articolo 3 del richiamato decreto IVA prevede al comma 1 che *«costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».*

Come già chiarito nella prassi di quest'Agenzia, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniquale volta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso (*cfr.* risposta n. 322 del 6 giugno 2022 e risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022).

Detti principi sono stati, peraltro, ribaditi dall'Amministrazione finanziaria con la circolare del 21 novembre 2013, n. 34/E, esplicativa del trattamento ai fini IVA dei contributi erogati nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

In particolare, con la predetta circolare n. 34/E del 2013 si è precisato, tra l'altro, che *«[...] Conformemente alle disposizioni comunitarie, l'Amministrazione finanziaria si è espressa più volte, in diversi documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato [...]. Di contro, l'esclusione dal campo di*

applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione. [...]».

In tema di determinazione della base imponibile agli effetti dell'IVA, l'articolo 13, comma 1, del decreto IVA prevede che *«La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.»*.

Detta disposizione richiama quanto previsto dall'articolo 73 della direttiva IVA, il quale prevede, tra l'altro, che *«per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi [...], la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni»*.

Al riguardo, la CGUE ha avuto modo di precisare che la locuzione *“sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo”* deve essere interpretata nel senso che essa include unicamente le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo totale o parziale di un'operazione di fornitura di beni o di prestazione di servizi e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore, spettando comunque al giudice nazionale di verificare, sulla base degli elementi di fatto che gli sono sottoposti, l'esistenza di tale circostanza (*cfr.* sentenza 22 novembre 2001, causa C-184/00).

La stessa CGUE, altresì, ha evidenziato che - fermo restando la facoltà del giudice nazionale di verificare in maniera autonoma, in relazione a elementi fattuali che gli sono sottoposti - in ogni caso, il solo fatto che una sovvenzione

possa avere influenza sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dal soggetto sovvenzionato non è sufficiente a rendere la stessa “sovvenzione” imponibile all’IVA, in quanto parte del corrispettivo totale.

Infatti, perché la sovvenzione sia direttamente connessa con il prezzo di dette operazioni, ai sensi del richiamato articolo 73 della direttiva IVA, è rilevante la circostanza che essa sia specificamente versata all’organismo sovvenzionato affinché fornisca un bene o effettui un determinato servizio. In questo caso la sovvenzione può essere configurata alla stregua di un corrispettivo della fornitura di un bene o della prestazione di un servizio. Nello stesso senso, con la successiva sentenza del 13 giugno 2002, emessa nella causa C-353/00, la CGUE ha stabilito che la disposizione contenuta nella direttiva IVA [all’epoca l’articolo 11, parte A, n. 1, lett. a della sesta direttiva) a cui corrisponde attualmente il citato articolo 73] riguarda, tra l’altro, situazioni in cui sono interessate tre parti, vale a dire l’ente pubblico che concede la sovvenzione, l’operatore economico che ne beneficia e l’acquirente del bene o il destinatario del servizio rispettivamente ceduto o fornito dall’operatore sovvenzionato. In tale contesto, la somma versata da un ente pubblico ad un operatore economico in relazione a un determinato servizio fornito da quest’ultimo a determinate categorie di utenti può costituire una sovvenzione ai sensi della predetta normativa. La CGUE ha avuto modo di constatare che la somma versata dall’ente pubblico all’operatore economico è stata ricevuta da quest’ultimo come corrispettivo del servizio dallo stesso fornito a determinate categorie di beneficiari e, quindi, in quanto corrispettivo di un’operazione, rientrava nella base imponibile IVA, ai sensi della predetta disposizione.

Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 16825 e 16827 del 30 luglio 2007) ha statuito che affinché la somma erogata possa essere assoggettata ad IVA *“occorre cioè che l’agevolazione si rifletta direttamente sui servizi forniti ed i beni ceduti dall’organismo sovvenzionato, in tal senso istituendosi quella specifica connessione tra contribuzione e prezzo da valutare caso per caso in base*

alla diminuzione che esso subisce proprio per effetto della sovvenzione stessa” ed inoltre “per stabilire, dunque, se i contributi in parola rientravano nel campo di azione dell’IVA, era necessario individuare se le sovvenzioni si configuravano come contribuzioni a fondo perduto (come tali non realizzanti alcun presupposto impositivo) siccome rivolti al perseguimento di obiettivi di carattere generale non correlati a specifiche prestazioni nel senso suindicato oppure se l’impresa che se ne avvaleva quale beneficiaria era tenuta ad una controprestazione”.

In considerazione di un’analoga fattispecie rispetto a quella prospettata dall’*Istante*, si ritiene utile richiamare la sentenza causa C-615/23 dell’8 maggio 2025 della CGUE.

Nella questione pregiudiziale posta si chiedeva «*se l’articolo 73 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale a un’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata a coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di detti servizi dovesse essere compresa nella base imponibile di tale impresa.*» (punto 20).

Nella medesima sentenza è stato precisato, tra l’altro, che «*[...] i beneficiari diretti dei servizi di trasporto pubblico collettivo che l’operatore di tali servizi intende fornire sono gli utenti di tali servizi, che acquistano un titolo di trasporto come corrispettivo di detti servizi, mentre l’organizzatore che versa la compensazione a tale operatore non è considerato destinatario di tale servizio. Pertanto, nel caso di specie, tale organizzatore riveste la qualità di “terzo”, ai sensi di tale articolo 73*» (punto 22) «*Inoltre, occorre verificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggono profitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo*

Interpelli: 956-1867/2025 e 956-1868/2025

richiesto da tale venditore o prestatore. Si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest'ultimo di vendere il bene o fornire il servizio ad un prezzo inferiore a quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione» (punto 25) «Pertanto, la nozione di “sovvenzione direttamente connessa con il prezzo”, ai sensi dell’ articolo 73 della direttiva IVA, include unicamente le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi determinata e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore [...]» (punto 27).

In conclusione, dalla richiamata sentenza si evince che, più specificatamente, si è in presenza di una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo quando lo stesso è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione versata al prestatore del servizio (punti da 28 a 30).

Al riguardo, la medesima sentenza della CGUE statuisce e ribadisce che, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, «[...] , il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a rendere quest’ultimo imponibile in quanto sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2001, *Office des produits wallons* C-184/00, EU: 2001:629, punto 12)» (punto 32).

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato dagli *Istanti*, «l’integrazione del Fondo TPL comporta che le risorse ulteriori non siano determinate con specifico riferimento al servizio effettuato dal Concessionario: dal che se ne desume uno “scollegamento” tra il servizio reso e le dette risorse, [...]. L’ammontare di tali risorse ulteriori, infatti, non è determinato sulla base di un diverso e maggior servizio reso, essendo piuttosto quantificato su presupposti generali ed astratti.».

Interpelli: 956-1867/2025 e 956-1868/2025

In particolare, dalla ricostruzione storica relativa alla ripartizione del *Fondo TPL* tra le Regioni, contenuta nell'allegato Servizio Studi della Camera dei Deputati, prodotto dagli *Istanti*, in sede di integrazione documentale, si evince che detta ripartizione è stata effettuata sinora, in attesa della riforma, sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017, quindi, sostanzialmente, su criteri di spesa storica, su cui si sono poi stratificati molteplici interventi normativi di modifica delle modalità di finanziamento e di attribuzione delle risorse, con i quali sono state riconosciute ulteriori risorse, meglio definite “risorse ulteriori” o “aggiuntive”.

Al riguardo, gli *Istanti* rappresentano che il riconoscimento di dette risorse aggiuntive non costituisce una remunerazione di specifiche prestazioni, diverse e ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate.

All'uopo, gli *Istanti* evidenziano che le richiamate Delibere Regionali si limitano a qualificare le risorse come incremento percentuale rispetto a parametri storici, quasi a presumere, in via generalizzata, l'intrinseca insufficienza delle somme a copertura degli obblighi contrattuali effettivi assunti dagli stessi e, nella misura in cui detta insufficienza non ricorra, la Regione ne prevede la restituzione per sovracompensazione senza tuttavia fornire, al contempo, indicazioni operative circa il trattamento “*medio tempore*” di dette somme. Detta ipotesi di sovracompensazione confermerebbe, a parere degli *Istanti*, l'ipotesi che le stesse somme non vengono attribuite quale remunerazione di un servizio bensì con finalità di contribuzione e come, a monte, la disponibilità delle medesime risorse deriverebbe esclusivamente dall'esigenza di riequilibrio e sostegno al settore, come richiamata dall'intesa in Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove emergono i richiami espliciti al sottofinanziamento del settore e alla necessità di incrementare le risorse.

Inoltre, gli *Istanti* hanno rappresentato che le suddette “risorse ulteriori” o

“aggiuntive” non integrano una fattispecie espressamente contemplata e disciplinata nel *Contratto* che regola i corrispettivi dovuti al gestore attraverso un meccanismo basato su corrispettivi unitari (rapporto euro/Km) con l’aggiunta di un meccanismo di indicizzazione all’inflazione. Pertanto, viene evidenziato che l’impianto contrattuale, pur strutturato in modo da tutelare il sinallagma tra pagamenti e chilometri effettuati, non prevede l’ipotesi di trasferimento di “risorse ulteriori”, ma unicamente l’eventuale apporto di risorse “in conto investimenti” che, tuttavia, riguardano fondi aventi una disciplina e base giuridica diversa rispetto alle risorse in argomento.

In sostanza, gli *Istanti* fanno presente che l’erogazione di dette “risorse aggiuntive” non comporta alcuna ripercussione automatica sui servizi né tantomeno sui prezzi dei biglietti.

Infine, gli *Istanti* precisano che i corrispettivi del servizio TPL sono di competenza della *Società* (gestore) e che le “risorse ulteriori” “aggiuntive” perseguono una duplice finalità ovvero, da un lato, accompagnare in modo graduale l’attuazione della riforma imperniata su costi standard e livelli minimi di servizio e, dall’altro, assicurare un sostegno generalizzato al comparto del TPL, le cui criticità si sono accentuate a partire dal periodo pandemico, mediante l’immissione di risorse ulteriori rispetto alle percentuali storiche di riparto delineate nel 2013.

Detta impostazione emergerebbe, oltre che dal richiamato Servizio Studi della Camera dei Deputati, anche dalle intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata sopra citata, prodotti in sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa.

Ciò posto, nella fattispecie prospettata, la disponibilità delle ulteriori “risorse aggiuntive”, sulla base di quanto affermato e documentato dagli *Istanti*, , deriva dalle finalità di riequilibrio e sostegno al settore del TPL, le cui criticità si sono accentuate durante il periodo pandemico, e, pertanto, non vengono erogate al

concessionario/affidatario quale remunerazione del servizio, non essendo quantificate in relazione allo stesso servizio ma sulla base di generiche e astratte disposizioni nazionali.

Per cui, sulla base di quanto rappresentato dagli *Istanti*, emerge che la ripartizione di dette risorse non sia calcolata sulla base di specifici criteri tali da determinare una stretta connessione al corrispettivo originario fissato nel contratto al momento della stipula, ma che le stesse siano determinate sulla base di un principio di natura forfettaria.

Nel caso di specie non emerge un condizionamento certo e diretto sul prezzo del servizio di trasporto, tale da far presumere che le stesse risorse ulteriori o aggiuntive, per come rappresentate e definite dagli *Istanti*, costituiscano un'integrazione parziale della base imponibile (prezzo) della prestazione avente per oggetto il servizio di trasporto pubblico locale, conformemente con quanto chiarito dalla giurisprudenza della CGUE e, in particolare, con la sentenza C-615/23 del 2025, innanzi citata.

Inoltre, le medesime “risorse aggiuntive”, da quanto affermato dagli *Istanti* e da quanto emerge dalla documentazione prodotta, non comportano, allo stato, alcun impatto automatico e diretto sui prezzi dei biglietti, rispondendo alle generiche finalità di consentire sia la graduale attuazione della riforma, sia il sostegno generalizzato al settore del TPL e, quindi, non risultano strettamente collegate con il servizio specifico da fornire, difettando, in via di principio, della sussistenza del nesso diretto e immediato tra le medesime somme e l'eventuale prestazione tale da poter qualificare onerosa la stessa quale operazione.

Pertanto, per quanto sopra esposto e sulla base di quanto prospettato dagli *Istanti*, le suddette “risorse ulteriori” devono configurarsi quali mere erogazioni di denaro e, come tali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto IVA, per carenza del presupposto oggettivo d'imposta.

Interpelli: 956-1867/2025 e 956-1868/2025

Tanto chiarito in via di principio, attesa la rilevanza dei profili fattuali che connotano la fattispecie in esame, resta fermo che la valutazione dovrà essere effettuata in concreto alla luce degli elementi di fatto e non può essere esperibile in sede di interpello.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Veneto viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

II DIRETTORE CENTRALE ad interim

Salvatore Cortese

Firmato digitalmente

PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0011921/26
DATA INSERIMENTO 19/02/2026
SETTORE-STRUTTURA 0400 RISORSE FINANZIARIE
MITTENTE PROT AGENZIA DELLE ENTRATE: INTERPELLO@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
TIPOLOGIA DOCUMENTO LT LETTERA
SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
OGGETTO PROTOCOLLO RISPOSTA INTERPELLI N. 956-1867/2025 COMUNE DI PADOVA E N. 956-1868/2025 PROVINCIA DI PADOVA - CHIARIMENTI IN MERITO AL CORRETTO TRATTAMENTO FISCALE DI FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: SALVATORE CORTESE

IMPRONTA DOC 03B33EC60A29A0EB2D4A44B6010D37F42C0274E86BA5A63DA437034AE30BE277

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.